



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr.

3/2019 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro il tesserato:

Sig. SECCHI ANTONIO, nato il [redacted] tessera FIBiS n. FB44A241;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 e art. 8, comma 1, con l'aggravante di cui all'art. 59 par. B. let. F, del vigente Regolamento di giustizia della FibiS, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento.

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine da quanto pubblicato dall'incolpato sul *social network* FACEBOOK, in data 24 febbraio 2019.

All'udienza del 24 ottobre 2019 nessuno è comparso nell'interesse dell'incolpato, il quale aveva comunque presentato memoria difensiva.

Il P.F., con le proprie conclusioni scritte, chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di giorni 40 e una ammenda di € 55,00



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare del tesserato per la violazione contestatagli.

Allo stesso viene contestato di aver recato offesa al decoro e alla reputazione della Federazione, dei suoi organi e dei suoi tesserati attraverso più *post* pubblicati su Facebook, nei quali venivano espressi giudizi diffamatori oltre il legittimo diritto di critica.

In particolare, ad avviso di questo organi giudicante, tra le varie espressioni utilizzate, quel che meritano la censura del Tribunale sono le seguenti: “...*questa è solo l’ultima porcheria inventato di sana piantata CR Sardo...*”; “...*io mi sono rotto le scatole di vedere agevolate sempre le stesse persone...di gironi fatti a proprio piacimento che spariscono i soldi degli arbitraggi...*”

Nessuna delle argomentazioni difensive coglie nel segno al punto di ritenere non sanzionabile la condotta del tesserato.

Ed invero, la mancanza della “fonte di acquisizione della notizia” di cui si duole la difesa del SECCHI non è dato che può far obliterare l’operato del tesserato e, in ogni caso, la fonte nel caso di specie è chiaramente rappresentata dalla segnalazione del Sig. Pasqualino Sotgiu, presente in atti.

Allo stesso, la decontestualizzazione delle espressioni e il diritto di critica sono stati analizzati da questo Tribunale che non ritiene, tuttavia, che le frasi indicate possano



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

essere private della carica diffamatoria che travalica il diritto di critica, anche se lette all'interno del contesto più ampio rappresentato dalla conversazione *social*.

Giova, ancora una volta, ricordare che, come da orientamento costante di questo Tribunale, la diffusione dei *post*, pur limitata ad un gruppo non può essere equiparato ad opinione espressa privatamente ed è certamente idoneo ad integrare la lesione del diritto di immagine (intesa in questa sede nel suo tenore "sportivo-federale").

Il tenore dei commenti - nei quali si accusa il CR di aver effettuato delle "porcherie" e si fanno accuse per niente velate di agevolazioni in favore di alcuni tesserati, di *combine* nei gironi, e di soldi che spariscono - è tale da non potersi ragionevolmente sostenere che non ci fosse l'intento di denigrare gli organi federali.

Tuttavia la pena da infliggere può essere contenuta come da richiesta del Procuratore Federale.

PQM

Il Tribunale Federale

ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione, applica all'incolpato **SECCHI ANTONIO**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 40 ed € 50,00.



Sede Nazionale: Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 Milano
Tel. 02/700.026.09 - Fax 02/670.746.64 - Cod.Fisc. 04633090156 - P.Iva 06334701007
Sito Internet: www.fibis.it email: segreteria@fibis.it

In caso di mancato versamento dell'ammenda, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, ove viene disciplinata anche la conversione della pena pecuniaria.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 24 ottobre 2019

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv. Simone Bilotta

Avv. Elisa Fabri



PROCURA FEDERALE

OGGETTO: Procedimento RG 03/2019 Registro Procura. Atto di deferimento ex art. 98
Regolamento di Giustizia FIBIS

Avverso Sig. Secchi Antonio nato a _____ codice tessera FB44A241.

Il Sostituto Procuratore della FIBIS Avv. Ugo de Martini letti gli atti, espletata apposita attività di indagine, valutate le prove raccolte, esaminata la memoria difensiva resa dal Sig. Antonio Secchi in data 06/07/2019 ricevuta a mezzo fax in data 08/07/2019 rileva quanto segue:

I fatti di cui all'odierno procedimento, riguardano le conversazioni intercorse tra il Sig. Antonio Secchi e altri soggetti dell'ambiente del biliardo sportivo di Sassari nel periodo 11 febbraio 2019 e 10 marzo 2019 e avvenute su Facebook.

Nello specifico, il Sig. Antonio Secchi rivolgendosi e/o riferendosi al Delegato del Comitato Provinciale di Sassari Pasqualino Sotgiu, nel suo post del 24 febbraio 2019 utilizzava le seguenti espressioni *"ennesima trovata del Comitato Regionale/Provinciale di Sassari ... Chi di dovere si è svegliato la mattina decidendo (...)"* e ancora *" questa è sola l'ultima porcheria inventata di sana pianta dal CR Sardo nel tentativo di mettere delle pezze a un regolamento già carente di per sé"*.

Il medesimo incolpato, nel proprio post del 10 marzo 2019, così continuava: *" a quanto pare si sta toccando proprio il fondo... Ditemi voi... (il circo continua) ma cosa si sta aspettando a mandare a casa determinati personaggi"*.



Perseverava il Sig. Antonio Secchi nella condotta oggetto oggi di contestazione, anche sulla pagina di Facebook di "NinoBiliardomarginesu" intervenendo in risposta al commento del Sig. Antonio Pintus circa l'operato del Delegato Provinciale Sig. Sotgiu e così commentando "io mi sono rotto le scatole di vedere agevolate sempre le stesse persone mi sono rotto le scatole di sentire le lamentele dei miei giocatori, di gironi fatti a proprio piacimento che spariscono i soldi degli arbitraggi (...)".

Venendo alla memoria difensiva prodotta dal Sig. Antonio Secchi questi, al punto a) ritiene essere l'odierna procedura disciplinare, "improcedibile perché è ignota la fonte di acquisizione della "notitia". È parere del Sig. Secchi che "dagli atti non risulta alcun riferimento a persona che abbia presentato un esposto o denuncia tale da giustificare l'avvio del procedimento disciplinare".

Invero, tale assunto non appare condivisibile.

Questo Ufficio, infatti, unitamente all'atto di deferimento, ha messo a disposizione all'odierno incolpato, tramite la trasmissione della documentazione alla Segreteria Generale Fibis nella persona del Segretario Generale, tutta la documentazione riguardante il presente procedimento ivi compresa la mail del Sig. Pasqualino Sotgiu contenente la segnalazione dei fatti oggetto dell'odierno giudizio che, in quanto allegati al fascicolo del procedimento, sono consultabili dal Sig. Antonio Secchi.

La Procura Federale si è mossa, dunque, su precisa segnalazione dei fatti e delle conversazioni che sono state oggetto di ampia e attenta disamina.

Quanto al merito delle contestazioni, il Sig. Antonio Secchi asserisce che le sue osservazioni sarebbero state estrapolate da conversazioni più ampie e che, quanto ai post in risposta sulla pagina



Facebook denominata "Ninobiliardomarginesu" non si stava riferendo al Delegato Provinciale Sig. Sotgiu e, comunque, stava esercitando il suo - legittimo - diritto di critica

Anche tali asserzioni appaiono prive di pregio.

In primo luogo si rileva che al Sig. Antonio Secchi non viene contestato, con questo procedimento, il legittimo diritto di critica qualora sia esercitata con moderazione nei toni e nel linguaggio parlato e scritto, bensì la condotta verbale e scritta intrattenuta dall'inculpato e non conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva e, come tale, lesiva della dignità e del decoro della Federazione e dei suoi Organi, condotta, quella dell'inculpato, ancor più grave in quanto reiterata nel tempo, resa in diverse conversazioni su Facebook sistema di divulgazione estremamente efficace.

Nella propria memoria difensiva, inoltre, il Sig. Antonio Secchi conferma quanto sostanzialmente assunto nelle conversazioni intercorse su Facebook ossia l'esistenza di "favoritismi" nella redazione del Regolamento Regionale modificato a piacimento dagli organi Fibus regionali e provinciali.

Non vi è chi non veda che tali assunti, tra l'altro sforniti di alcuna prova, e inseriti nel più ampio contesto delle conversazioni su primari social Network quale è Facebook, sono assolutamente lesive del decoro delle Istituzioni e degli Organi della Federazione di cui all'odierno procedimento.

Anche infondato è l'assunto, indicato nella predetta memoria difensiva, secondo cui le conversazioni su "Ninobiliardomarginesu" non avessero ad oggetto il Delegato del Comitato Provinciale di Sassari.

Nella conversazione a margine del post con il Sig. Antonio Pintus, ove si proponeva una riunione chiarificatrice anche con il Sotgiu, il Sig. Secchi così rispondeva: *io sarei anche d'accordo con te ma come puoi dare fiducia ancora ad una persona che commette sempre gli stessi*



errori?? Io mi sono rotto le scatole di vedere agevolate sempre le stesse persone mi sono rotto le scatole di sentire le lamentele dei miei giocatori, di gironi fatti a proprio piacimento, che spariscono i soldi degli arbitraggi, che c'è poca attenzione su chi investe soldi su attrezzature e altre svariate cose... io tutelo il mio lavoro il mio investimento e i miei giocatori, e nn lascio tutto in mano ad una persona che sinceramente nn ha voglia di impegnarsi ed è troppo facile dire e ma se nn lo fa lui chi lo fa?? Questo nn è un giusto discorso...."

Tali comportamenti sono in evidente violazione degli artt. 1 e 8 1° comma con l'aggravante di cui all'art. 59 par. B lett. F Regolamento di Giustizia Fibus.

Tanto premesso si deferisce il Sig. Antonio Secchi avanti al Tribunale Federale per le incolpazioni in atti indicati e si chiede fissarsi udienza disciplinare.

Manda alla Segreteria perché notifici il presente atto alla parte e al Tribunale Federale nella persona dell'Avv. Roberto Filocamo.

Roma 11/07/2019

Avv. Ugo de Mattini
Ugo de Mattini